

Codice A1607C

D.D. 27 luglio 2022, n. 384

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comuni Pareto (Al) - Spigno M.to (Al)- Intervento: Intervento di manutenzione della linea a 132 kV T.658 "C.le Spigno - Vetri Dego" nella con sostituzione tratta compresa tra i sostegni n. 14 e n. 37. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 384/A1607C/2022

DEL 27/07/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Comuni Pareto (Al) – Spigno M.to (Al)– Intervento: Intervento di manutenzione della linea a 132 kV T.658 "C.le Spigno – Vetri Dego" nella con sostituzione tratta compresa tra i sostegni n. 14 e n. 37. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla Società Terna Reta Italia SpA volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale

Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Classif. 11.100/GESP/434/2022A/A1600A

Rif. n. 46292/A1607C del 12/04/2022

Rif. n. 52498/A1607C del 28/04/2022

Rif. n. 62430/A1607C del 19/05/2022

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. recante
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: Pareto (AI) – Spigno M.to (AI)
Intervento: Intervento di manutenzione della linea a 132 kV T.658 "C.le Spigno – Vetri
Dego" nella con sostituzione tratta compresa tra i sostegni n. 14 e n. 37.
Istanza: Terna Rete Italia SpA

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal legale rappresentante della Società Terna Rete Italia SpA in data 12/04/2022, con nota prot. 31646 del 12/04/2022, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 19/05/2022,

considerato che l'intervento previsto consiste nella sostituzione di un tratto di elettrodotto esistente, compreso tra i sostegni n. 14 e n. 37, mediante il montaggio di nuovi tralicci e la demolizione di quelli dismessi, situato nei Comuni di Pareto (AI) e Spigno M.to (AI),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14,

15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente in parte all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Monte Orsaro, sita nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato", appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B (026) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – (Rio Rabbioso) e lett. g) – Territori coperti da foreste e boschi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato che la sostituzione dei tralicci del tratto di elettrodotto si inserisce nel tracciato di quello esistente e costituisce un ammodernamento dell'impianto attuale e che pertanto tali interventi non determinano alterazioni negative nei confronti delle attuali connotazioni paesaggistiche dei luoghi e dello skyline apprezzabile da vari punti di osservazione,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, al fine di minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento;
- gli interventi di rinaturalizzazione previsti nelle aree occupate sia dai sostegni rimossi e sia da quelli sostituiti, siano attuati favorendo la crescita della vegetazione sotto-linea che assicuri una migliore naturalità nel contesto paesaggistico interessato;
- siano previste opportune misure di mitigazione nelle aree di cantiere e lungo le piste di accesso e transito su prato finalizzate a favorire, a lavori ultimati, un reimpianto della vegetazione arbustiva e, ove possibile, anche di quella arborea;
- per le aree di cantiere in progetto sia utilizzata una recinzione di delimitazione delle stesse prevedendone la tipologia a rete elettrosaldata.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	<i>GRUPPO TERNA.P20220031646-12.04</i>
2	<i>Elaborato grafico - Corografia</i>	<i>Allegato_1</i>

3	<i>Elaborato grafico – Planimetria carta tecnica regionale</i>	<i>Allegato_2</i>
4	<i>Elaborato grafico- Ortofoto</i>	<i>Allegato_3</i>
5	<i>Elaborato grafico - Raffronto</i>	<i>Allegato_4</i>
6	<i>Elaborato grafico - Planimetria PRGC</i>	<i>Allegato_5</i>
7	<i>Elaborato grafico – Tavola vincoli</i>	<i>Allegato_6</i>
8	<i>Elaborato grafico – Sezioni</i>	<i>Allegato_7</i>
9	<i>Elaborato grafico – Planimetria aree cantiere integrativa</i>	<i>Allegato_1</i>
10	<i>Relazione tecnica integrativa</i>	<i>Allegato_2</i>
11	<i>Relazione paesaggistica aggiornata</i>	<i>Allegato_3</i>
12	<i>Descrizione aree di cantiere integrativa</i>	<i>Allegato_4</i>

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

Alla

Regione Piemonte
Direzione Ambiente Energia e Territorio
Settore Urbanistica Piemonte Orientale
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 8818 del 31/05/2022
AMBITO E SETTORE: Tutela Paesaggistica/Archeologica
DESCRIZIONE: **PARETO - (AL)**
Intervento di manutenzione straordinaria della linea a 132 kV T.658 "C.le Spigno - Vetri Dego"
consistenti nella sostituzione dei supporti compresi tra i sostegni n. 14 e n. 37
Pareto
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 31/05/2022
protocollo entrata richiesta n. 8818 del 31/05/2022
RICHIEDENTE: Terna Rete Italia S.p.A.
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte
Pubblico
ALTRO CONTENUTO: /

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;
Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate, esprime le seguenti valutazioni:

TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) – *Rio Rabbioso e g) – i territori coperti da foreste e da boschi*, nonché ricompreso parzialmente in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d) del D.lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i., "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del Monte Orsaro, sita nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato*", di cui al D.M. 01/08/1985;

Preso atto che l'intervento proposto prevede la "*manutenzione sulla linea terna 132kV T.658 "C.le Spigno – CP Vetri.Dego" consistente nella messa in sicurezza del tratto compreso tra i sostegni dal n.14 al n.37 nel comune di Pareto*";

Tenuto conto che tra gli obiettivi da perseguire da parte di Terna Rete s.p.a. in relazione alla concessione in essere consistono "*nell'assicurare che il servizio sia erogato con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità nel breve, medio e lungo periodo, secondo le condizioni previste nella suddetta concessione e deliberare gli interventi volti ad assicurare l'efficienza e lo sviluppo del sistema di trasmissione di energia elettrica*";

Preso altresì atto di quanto circostanziato circa l'attività di controllo e verifica effettuata sul tratto di elettrodotto compreso tra i sostegni dal p.14 al p.37, rispetto ai quali è stato riscontrato "*un avanzato stato di obsolescenza ed usura raggiunto sia dalle carpenterie metalliche che dai componenti della linea (isolatori, morse ecc...)*. Tale situazione rende necessaria un'attività di manutenzione che prevede la sostituzione dei sostegni e conduttori nel tratto sopra menzionato. Il degrado delle strutture metalliche rischia infatti di compromettere gli elevati livelli di sicurezza necessari per l'esercizio dell'elettrodotto";

Tenuto conto di quanto specificato circa tutti i nuovi sostegni, i quali "*saranno realizzati sull'attuale asse dell'elettrodotto a pochi metri dagli attuali o esattamente nella stessa posizione dei sostegni esistenti, di fatto l'attuale percorrenza dell'elettrodotto rimarrà inalterata. In particolare lo spostamento di alcuni dei sostegni si è reso necessario valutando la possibilità di ubicare i nuovi sostegni in aree da un punto di vista geologico più sicuro essendo attualmente posizionati a ridosso di scarpate oppure per mantenere le corrette distanze di sicurezza dalla viabilità comunale o da altre opere interferenti quali altre linee elettriche [...]*."



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>
CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N

L'elettrodotto sarà inoltre equipaggiato con una corda di guardia destinata, oltre che a proteggere l'elettrodotto stesso dalle scariche atmosferiche, a migliorare la messa a terra dei sostegni”.

Preso atto che il tracciato della linea è costituito da un tratto doppia terna originariamente realizzato agli inizi secolo scorso e da un tratto unificato semplice terna realizzato negli anni '80 dal sostegno n. 64 al portale della CP di Deگو;

Preso atto dei contenuti della relazione paesaggistica prodotta, con particolare riferimento a quanto asseverato dai proponenti circa la non interferenza delle lavorazioni inerenti le sostituzioni dei supporti con le aree boscate, nonché della indicata compatibilità dell'intervento con le disposizioni di cui al D.M. 01/08/1985;

Tenuto conto che l'intervento non ricade all'interno di aree qualificate dal piano paesaggistico regionale come siti Unesco, SIR, SIC e ZPS;

Preso atto di quanto specificato circa gli inserimenti paesaggistici dell'opera di manutenzione straordinaria e la relativa percepibilità dell'intervento nella relazione paesaggistica: *“l'impatto visivo dell'intervento, che consiste nella manutenzione straordinaria di una linea esistente, sarà mitigato dalla presenza di vegetazione e dalla conformazione orografica del terreno. Dalla viabilità principale e dai nuclei abitati le visuali sulle opere sono limitate a brevi tratti, a motivo dei rilievi collinari su cui sono localizzati gli interventi. Le numerose aree boscate, inoltre, frapponendosi tra i luoghi di fruizione e le opere in oggetto, costituiscono una cortina che maschera per ampi tratti le vedute sull'elettrodotto. [...] I tralicci saranno inoltre colorati con colorazione mimetica per meglio integrarsi nell'ambiente circostante e ridurre l'impatto visivo; viene proposta una colorazione verde (RAL 6005) [...]”;*

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 32/2008 del 01/12/2008 e s.m.i., gli interventi in oggetto sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

Preso atto della relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ente, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del citato decreto, con la quale l'Amministrazione Comunale deve ha verificato “[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]”; tenuto altresì conto di quanto accertato dal suddetto Ente in merito alla compatibilità dell'intervento con le finalità di tutela delle componenti fisico – naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) – Rio Rabbioso e let. g) – Territori coperti da foreste e boschi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Richiamati i contenuti della valutazione positiva del competente settore regionale, condizionata a che:

- *i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, al fine di minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dell'intervento;*
- *gli interventi di rinaturalizzazione previsti nelle aree occupate sia dai sostegni rimossi e sia da quelli sostituiti, siano attuati favorendo la crescita della vegetazione sotto-linea che assicuri una migliore naturalità nel contesto paesaggistico interessato;*
- *siano previste opportune misure di mitigazione nelle aree di cantiere e lungo le piste di accesso e transito su prato finalizzate a favorire, a lavori ultimati, un reimpianto della vegetazione arbustiva e, ove possibile, anche di quella arborea;*
- *per le aree di cantiere in progetto sia utilizzata una recinzione di delimitazione delle stesse prevedendone la tipologia a rete elettrosaldata;*

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esclusivamente per i soli aspetti di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, concordando con la valutazione espressa dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Urbanistica Piemonte Orientale della Regione Piemonte, nonché alle ulteriori prescrizioni riportate a seguire:

- dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di mitigazione volte a limitare e contenere i possibili impatti, con particolare riferimento alle finiture cromatiche dei relativi pali, i quali dovranno prevedere superfici opache e non riflettenti;
- eventuale eliminazione di essenze arboree o arbustive a seguito delle relative lavorazioni ovvero degli apprestamenti di cantiere dovrà prevedere la ricostituzione della situazione *ante operam*, con reimpianto della medesima quantità di essenze, al fine della conservazione dei valori paesaggistici;

Infine questo Ufficio rammenta come i beni immobili di proprietà di ente pubblico o privato senza fini di lucro aventi più di settant'anni siano sottoposti alle disposizioni di tutela di cui alla II Parte del D.lgs. 42/2004 ai sensi del combinato art. 10-12 e che pertanto eventuali loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del Soprintendente ai sensi dell'art. 21 del citato Decreto. Nel caso di specie si segnala pertanto, in relazione alle indicate dismissioni dei supporti, che qualora ricorressero i presupposti di cui sopra, dovrà avviarsi la procedura di cui all'art. 21 comma 1 let. a) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. volta all'ottenimento del relativo



parere del Ministero in merito alla rimozione ovvero demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali. Si rimane pertanto in attesa della dedicata disamina volta a circostanziare puntualmente l'eventuale estraneità dei supporti dalle casistiche sopra richiamate.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Considerato che gli interventi in progetto per la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni da P 14 a P 37, con l'eccezione dei sostegni P 15, 33, 37 che saranno ricollocati nella medesima posizione degli esistenti, prevedono attività di scavo con tecniche differenti a varia profondità (fondazione superficiale a platea, fondazione profonda su micropali plinti separati, fondazione profonda su micropali speciale) e piccoli scavi in prossimità dei sostegni per la posa dei dispersori di terra con successivo rinterro e costipamento.

Premesso che i lavori pubblici o di pubblica utilità come quello in esame che comportino scavo terreni non manomessi sono ordinariamente soggetti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la presentazione alla Soprintendenza territorialmente competente del progetto di fattibilità, o di un suo stralcio, nonché di una relazione contenente gli esiti delle indagini archeologiche preliminari volte a valutare il potenziale impatto archeologico dell'opera; dette indagini debbono essere perentoriamente condotte dai soggetti in possesso delle qualificazioni indicate dalla norma sopra citata, allo scopo di prevenire – e ove possibile risolvere – le possibili interferenze dell'opera pubblica con il patrimonio archeologico;

Evidenziato che detta procedura è volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisi durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

Vista la comunicazione inviata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A. in data 06/07/2022, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 10933-A in pari data, con la quale è stato trasmesso l'elaborato della Relazione di Verifica Preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. redatta dalla dott.ssa Melania Semeraro sotto la direzione della dott.ssa Laura Maffeis (ditta Cristellotti & Maffeis S.r.l. incaricata da Terna Rete Italia S.p.A.) per la procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico sopra citata.

Visto che la Società Committente nella comunicazione citata si è dichiarata disponibile ad assumersi gli oneri dell'attività di controllo archeologico continuativo durante le operazioni di scavo previste per i lavori in oggetto, assumendosi i rischi di modifiche al progetto e alle relative tempistiche nell'esecuzione che eventuali rinvenimenti potrebbero comportare e ad adottare soluzioni tecniche compatibili con la realizzazione dell'opera e condivise con questo Ufficio, a salvaguardia dei contesti archeologici che dovessero emergere nel corso dei lavori.

Questa Soprintendenza comunica che riguardo gli aspetti di tutela archeologia ha già provveduto con nota prot. n. 11892-P del 25/07/2022 ad autorizzare il controllo archeologico continuativo così come indicato dalla Società Committente, subordinandola ad alcune condizioni vincolanti, dichiarando concluso il procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico sopra citato.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

I responsabili dell'istruttoria

TUTELA PAESAGGISTICA arch. Massimo Nappo/MC

TUTELA ARCHEOLOGICA dott. Simone Giovanni Lerma



Alessandria - Cittadella: Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: sabap-al@cultura.gov.it - Pec: mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it - <http://www.sabap-al.beniculturali.it>

CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N